

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 1952

(89<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

### INDICE

#### Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 » (N. 2415) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 765
RIZZO Domenico . . . . .	766
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	766

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Allegato, Bergamini, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli,

Raffainer, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Sinforiani, Tupini e Zotta.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge « Modificazioni all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 » (N. 2415) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Quale relatore espongo in breve le ragioni del disegno di legge.

Secondo una precedente deliberazione, e precisamente la legge 7 dicembre 1951, n. 1513, sono a disposizione del Ministero dell'interno 7 miliardi e mezzo a favore dei Comuni e delle Provincie, con bilanci deficitari, per l'anno 1951. Il Ministero dell'interno, nella sua relazione, ricorda che sono stati reperiti altri 2 miliardi provenienti dal fondo destinato alla integrazione dei bilanci 1950, utilizzabile in favore dei bilanci 1951 ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1951, n. 288.

Queste disponibilità non sono tuttavia sufficienti a fronteggiare le esigenze dei bilanci

comunali e provinciali deficitari. A questo fine occorre elevare lo stanziamento da 7 miliardi e mezzo a 11 miliardi; e a tale ulteriore stanziamento provvede il disegno di legge in esame.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RIZZO DOMENICO. Osservo che nell'articolo 1 si fa richiamo alla legge 7 dicembre 1951 per elevare da 7 miliardi e mezzo a 11 miliardi il fondo destinato ai contributi di integrazione a favore dei bilanci comunali e provinciali deficitari e si propone di portare la differenza di 3 miliardi e mezzo a carico del bilancio 1950-51, che si è esaurito col 30 giugno 1951. A me sembra che questo punto meriti d'esser chiarito per giustificare una nota di variazione a bilancio di competenza riferentesi ad un esercizio ormai concluso da circa un anno e che dovrebbe viceversa esaminarsi solo in sede consuntiva.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È risultato che il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni e delle Province per il 1951 è di 39 miliardi; per mantenere l'integrazione del terzo, come di massima venne praticato nell'esercizio anteriore, è quindi necessaria la spesa a carico dello Stato di 13 miliardi. Questa somma è costituita da tre fondi e cioè da 2 miliardi, somma che non venne erogata nel 1950 e che con legge 21 aprile 1951, n. 288, è stata passata a parziale copertura del fabbisogno per il 1951; da 7 miliardi e 500 milioni, in base alla legge 7 dicembre 1951, n. 1513; ed infine da 3 miliardi e 500 milioni, in base all'attuale disegno di legge, a saldo dei 13 miliardi.

Circa poi il quesito presentato dal senatore Rizzo, si fa presente che, ai sensi della legge 30 agosto 1951, n. 941, è consentita entro il 30 giugno 1952 l'utilizzazione delle disponibilità dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1950-1951 del fondo accantonato

nell'esercizio stesso per l'applicazione della legge sulla riforma della finanza locale.

Mi riservo comunque di dare eventuali ulteriori informazioni, che ancora fossero opportune in punto. Per intanto, data l'urgenza del provvedimento proposto e la perentorietà del termine predetto, rivolgo cortese premura alla Commissione perchè il disegno di legge sia deliberato al più presto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, numero 1513, in favore dei Comuni e delle Province, è elevato da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.

(È approvato).

#### Art. 2.

La maggiore spesa di lire 3 miliardi e mezzo, di cui al precedente articolo, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950-51 con il fondo speciale iscritto al capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.